



**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di aprile.

(03.04.2017)

In Napoli, nel mio studio. Innanzi a me Avv. Luigi CASTALDO, Notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, e residente in Napoli, con studio ivi alla Via D. Morelli n. 75

SI COSTITUISCONO

- **CUOMO Arturo**, nato a Napoli il 14 settembre 1956 ed ivi residente alla Via Nicolardi n. 5, codice fiscale CMU RTR 56P14 F839F;
- **CUOMO Gaia Francesca**, nata a Napoli il 10 gennaio 1994 ed ivi residente alla Via Nicolardi n. 5, codice fiscale CMU GRN 94A50 F839K;
- **CUOMO Massimiliano**, nato a Napoli il 10 aprile 1989 ed ivi residente alla Via Nicolardi n. 5, codice fiscale CMU MSM 89D10 F839Y;
- **BIFULCO Francesca**, nata a Napoli il 25 aprile 1980 ed ivi residente alla Calata San Francesco n. 6, codice fiscale BFL FNC 80D65 F839Z;
- **FORTE Cira Antonietta**, nata ad Afragola (NA) il 27 agosto 1970 ed ivi residente alla Via Milano n. 1, codice fiscale FRT CNT 70M67 A064D;
- **CASCELLA Marco**, nato a Napoli il 31 maggio 1972 e residente in Somma Vesuviana (NA) alla Via Aliperta n. 11, codice fiscale CSC MRC 72E31 F839Z;
- **SERRA Lazzaro Luca**, nato a Napoli il 21 dicembre 1962 ed ivi residente alla Via Rampe di Brancaccio n. 7, codice fiscale SRR LZR 62T21 F839N;
- **FORTE Giovanni**, nato a Minturno (LT) il 15 gennaio 1949 e residente in Narni (TR) alla Via Mazzini n. 56, codice fiscale FRT GNN 49A15 F224H.

I costituiti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto

CONVENGONO

ART. 1) I signori CUOMO Arturo, CUOMO Gaia Francesca, CUOMO Massimiliano, BIFULCO Francesca, FORTE Cira Antonietta, CASCELLA Marco, SERRA Lazzaro Luca e FORTE Giovanni

COSTITUISCONO

una associazione:

- **con la denominazione:** "Pain Control and Supportive Care of Noxious Stimuli" brevemente detta "Partenos"

- **con sede:** in Napoli alla Via Nicolardi n. 5;

- **oggetto:** L'Associazione ha per scopo:

L'Associazione ha lo scopo di attuare, incrementare e diffondere le ricerche e gli studi in prospettiva interdisciplinare.

L'Associazione ""Pain Control and Supportive Care of Noxious Stimuli" non ha scopo di lucro, non distribuirà utili tra i soci e gli associati ai sensi dell'Art. 5 della Legge 21/12/1978 n. 845 e seguenti in materia.

ART. 2) Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione usufruirà dei mezzi finanziari provenienti dalle quote annuali dei soci, dai contributi di singoli e di enti pubblici e privati, da donazioni o da lasciti, come meglio specificato nello Statuto.

ART. 3) L'Associazione è retta dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 4) Sono Organi dell'Associazione: Presidente; Segretario; Tesoriere; Consiglio Direttivo; Assemblea dei soci.

Vengono nominati per il primo triennio, quali componenti del Consiglio Direttivo i si-

gnori:

CUOMO Arturo, Presidente;
FORTE Cira Antonietta, Tesoriere;
CASCELLA Marco, segretario.

Il Presidente viene delegato, sin d'ora, a compiere ogni atto necessario a conseguire il riconoscimento da parte delle autorità competenti, nonchè ogni pratica intesa all'acquisto della personalità giuridica, avendo facoltà a tale scopo di apportare allo statuto allegato le variazioni che venissero richieste dalle competenti autorità.

ART. 5) Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre duemiladiciassette.

ART. 6) Ferma la solidarietà dei singoli costituiti ex art. 78 Legge n. 89/1913, le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico dell'associazione.

Del presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su di un foglio per tre facciate, ho dato lettura, unitamente all'allegato, ai costituiti che lo approvano.

Viene sottoscritto alle ore diciannove e minuti quindici.

Firmato: Arturo Cuomo - Cuomo Gaia Francesca - Massimiliano Cuomo - Francesca Bifulco - Cira Antonietta Forte - Marco Cascella - Lazzaro Luca Serra - Giovanni Forte - Luigi Castaldo (notaio) sigillo

ALLEGATO "A"
all'atto n. 12.662 della raccolta
Statuto

Art.1 - Denominazione

È costituita un'Associazione senza scopo di lucro denominata "**Pain Control and Supportive Care of Noxious Stimuli**" brevemente detta "**Partenos**".

L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale e non persegue attività con finalità sindacali.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha la sede legale in Napoli, Via Nicolardi n. 5.

Art. 3 - Scopo

L'Associazione ha lo scopo di attuare, incrementare e diffondere le ricerche e gli studi in prospettiva interdisciplinare.

Art. 4 - Attività sociali per la realizzazione degli scopi sociali

L'Associazione può svolgere le seguenti attività istituzionali:

- 1) Promuovere e diffondere ricerche e studi di terapia del dolore e dei sintomi e delle malattie correlate, tramite proprie pubblicazioni cedute anche a terzi.
- 2) Organizzare convegni, congressi periodici, internazionali, nazionali e locali, mostre, conferenze, seminari, dibattiti, per promuovere gli scopi sociali.
- 3) Organizzare, nonché costituire, in modo formale od occasionale, gruppi di studio e di ricerca.
- 4) Aderire e collaborare e, in ogni caso, creare convenzioni e partenariati con altri enti ed associazioni negli scopi dell'Associazione medesima. Può inoltre aderire ad organismi federativi italiani e stranieri aventi analoghe finalità.
- 5) Mettere in atto iniziative per sensibilizzare i media, i cittadini, le Associazioni di malati o di familiari di malati, le istituzioni alle problematiche correlate al sollievo globale della sofferenza e collaborare con essi al fine di raggiungere gli scopi dell'Associazione.
- 6) Operare in ogni altra iniziativa conforme allo scopo dell'Associazione.

Nell'ambito di tali iniziative che possono avere esecuzione anche in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, possono essere effettuate raccolte occasionali di fondi presso il pubblico, anche mediante offerte di beni o di

servizi di modico valore, da destinare al perseguimento degli scopi sociali.

Art. 5 - Congressi e convegni

La partecipazione a congressi, convegni, conferenze e quanto altro sopra indicato, promossi dall'Associazione, è aperta a quanti, cittadini italiani e stranieri, intendano presentare loro contributi scientifici in riferimento ai temi generali dell'iniziativa, nonché a coloro che siano interessati a presenziarvi per approfondire le proprie conoscenze. Per l'organizzazione di tali manifestazioni a livello internazionale, nazionale e locale il Consiglio direttivo nomina un apposito comitato organizzatore.

Art. 6 - Attività scientifica

L'Associazione può incoraggiare, patrocinare, nonché adoperarsi per la presentazione e la diffusione di opere di argomento medico. L'Associazione provvede altresì alla pubblicazione degli atti dei congressi, convegni e manifestazioni similari da essa indetti. L'Associazione inoltre può pubblicare testi, documenti, monografie, in forma di volumi singoli o di collana o di quaderni, periodici o meno, sempre su temi attinenti agli scopi sociali, che può cedere anche a terzi, ma prevalentemente ai propri associati.

Art. 7 - Gruppi di studio e sezioni in seno all'Associazione

Il Consiglio direttivo può autorizzare la costituzione temporanea e rinnovabile di gruppi di studio o sezioni specifiche, che presentino adeguato programma scientifico e finanziario.

Art. 8 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2150.

La cessazione volontaria - anche in caso di fusione con altre istituzioni - è deliberata dall'Assemblea straordinaria, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, presenti personalmente o per delega.

Art. 9 - Soci

Sono ammessi alla Associazione i laureati in medicina e chirurgia e comunque quanti ne facciano domanda documentando interesse e competenza nella materia. L'Associazione si compone di soci fondatori, soci onorari, soci ordinari, di soci sostenitori e di soci corrispondenti.

1) I soci fondatori sono persone fisiche che concorrono e concordano a fondare l'Associazione, a redigere lo Statuto in ogni suo passaggio, condividendone gli scopi e le finalità. Essi vengono individualmente citati nell'Atto Costitutivo dell'Associazione.

2) I soci onorari sono persone fisiche invitati a fare parte gratuitamente dell'Associazione, su proposta di almeno due soci fondatori ed approvazione all'unanimità dell'intero collegio dei soci fondatori, per meriti scientifici o per riconosciuta esperienza in settori affini o contigui alla cultura del sollievo. Tali soci non hanno diritto di voto né attivo né passivo, quindi non fanno parte dell'Assemblea generale anche se possono parteciparvi.

3) I soci ordinari sono coloro che, oltre a versare la quota sociale annuale, partecipano in modo continuativo e permanente alle attività dell'Associazione. Sono inoltre tenuti a versare all'Associazione eventuali contributi aggiuntivi stabiliti dall'Assemblea generale. Per gli studenti iscritti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia la quota annuale è fissata nella metà di quella annualmente stabilita per i soci ordinari.

4) I soci sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che, oltre alla quota sociale, versano all'Associazione eventuali contributi aggiuntivi anche stabiliti dall'Assemblea generale, pur non partecipando in modo continuativo e permanente alle attività societarie.

5) I soci corrispondenti sono coloro che aderiscono all'Associazione per sostenerne le finalità. Tali soci non hanno diritto di voto né attivo, né passivo, quindi non fanno

parte dell'Assemblea generale, anche se possono parteciparvi.

I soci fondatori, onorari, ordinari ed i soci sostenitori costituiscono l'Assemblea dell'Associazione ed hanno, pertanto, diritto di voto attivo e passivo se in regola con il pagamento della quota annuale d'iscrizione o di qualsiasi altro contributo aggiuntivo deliberato dall'Assemblea generale.

Ai sensi dell'art. 2532 C.C. ogni socio ha diritto ad un voto.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le domande di iscrizione sono insindacabilmente accolte o respinte dal Consiglio dei Soci fondatori, senza obbligo di motivazione, con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

Tutti i componenti dell'Associazione sono tenuti ad un comportamento corretto nei confronti degli altri soci.

Tutti i soci devono tempestivamente informare l'Associazione dell'eventuale cambiamento di indirizzo, nonché di titoli, onorificenze e cariche pubbliche conseguite.

La quota associativa, nonché qualsiasi altro contributo straordinario o supplementare legati ad essa, non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Tali quote o contributi non sono in ogni caso rivalutabili.

La quota associativa, nonché qualsiasi altro contributo straordinario o supplementare legati ad essa, devono essere versati entro il 31 gennaio di ogni anno.

I soci ordinari ed i soci sostenitori per partecipare e deliberare in Assemblea devono essere in regola con il pagamento delle quote dell'anno in corso.

Art. 10 - Dimissioni ed esclusione

La qualifica di socio si perde:

- 1) Per inadempienza, qualora i soci che costituiscono l'Assemblea generale siano inadempienti rispetto al regolare pagamento della quota sociale e degli eventuali contributi stabiliti dall'Assemblea generale. In questo caso il Tesoriere della Associazione spedisce loro un invito formale a provvedere; decorsi infruttuosamente 30 giorni da tale comunicazione (elevabile a 60 per i soci residenti all'estero), tali soci si intendono dimissionari ad ogni effetto e saranno depennati dal libro dei soci.
- 2) Per recesso, con effetto sociale nell'anno successivo a quello in cui il recedente ne dà comunicazione scritta.
- 3) Per esclusione, quando esistano gravi ragioni. La decisione è presa dal Collegio dei Soci Fondatori senza formalità di procedura, con il rispetto del contraddittorio e viene convalidata dalla deliberazione del Consiglio direttivo.

Il socio recedente o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio associativo.

Art. 11 - Assemblea generale

L'Assemblea generale, ordinaria e straordinaria, è sovrana ed è composta dai soci fondatori, onorari, ordinari e sostenitori ed è l'organo deliberante dell'Associazione.

È convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno, dal Consiglio dei soci Fondatori, in eventuale coincidenza col congresso nazionale; può inoltre essere convocata quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o opportuno o quando almeno un quinto dei soci fondatori, e sostenitori ne faccia richiesta scritta, indicando e motivando le proposte all'ordine del giorno.

Funzioni dell'Assemblea generale ordinaria sono:

- a) approvare entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio (rendiconto economico e finanziario) predisposto dal Consiglio direttivo;
- b) fissare l'entità delle quote sociali e degli eventuali contributi aggiuntivi, che devono essere versati dai soci entro il 31 gennaio di ogni anno;
- c) deliberare sul programma annuale di attività;

d) deliberare sulle operazioni finanziarie di gestione straordinaria;

e) nominare il Collegio dei revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri se lo ritiene necessario;

f) deliberare sul trasferimento della sede sociale;

g) quant'altro previsto dalla legge e dal codice.

Funzioni dell'Assemblea generale straordinaria sono:

a) deliberare in merito alle modifiche statuarie;

b) deliberare la cessazione volontaria, la messa in liquidazione, lo scioglimento dell'Associazione o la fusione di essa con un'altra istituzione;

c) quant'altro previsto dalla legge e dal codice.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, mediante lettera spedita per mezzo della posta ordinaria dal Segretario a tutti i soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per la seduta; tale lettera, costituente "avviso di convocazione" a norma di legge, deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo di convocazione e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. Tale convocazione può essere fatta anche mediante fax o telegramma o posta elettronicamente validata spediti almeno otto giorni prima.

L'ordine del giorno è formulato dal Presidente, anche su proposta del Consiglio direttivo o su richiesta del Collegio dei revisori dei conti, nonché su proposta scritta e motivata del quinto dei soci ordinari e sostenitori che abbiano richiesto la convocazione dell'assemblea generale.

Tanto in sede ordinaria che straordinaria l'Assemblea generale è convocata in prima e seconda convocazione: questa deve seguire la prima a non meno di quattro ore.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e dei soci sostenitori aventi diritto di voto e delibera validamente con il cinquantuno per cento dei voti dei presenti.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti che ne abbiano diritto e delibera validamente a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti, personalmente o per delega, almeno i due terzi dei soci ordinari e sostenitori aventi diritto di voto e delibera validamente con due terzi dei voti dei presenti, salvo quanto previsto dall'art. 8 del presente statuto.

L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita quando siano presenti, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole del cinquantuno per cento dei voti dei presenti, salvo quanto previsto dall'art. 8 del presente statuto.

Ciascun socio presente ha diritto al voto singolo e sono ammesse per ogni socio tre deleghe pervenute al Delegato e presentate al Presidente dell'Assemblea per iscritto, anche se trasmesse via fax o documento digitale.

Art. 12 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da tre membri dei Soci Fondatori e, se presenti, da due eletti dall'Assemblea Generale (scelti uno tra i Soci Onorari e uno tra i Soci Sostenitori).

Se un componente del Consiglio viene a mancare per qualsiasi motivo, questo è sostituito secondo l'ordine dei non eletti e chi subentra resta in carica solo fino al compimento del mandato del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo decade interamente per il venir meno della maggioranza dei suoi

componenti o per mozione di sfiducia espressa in Assemblea generale dai soci aventi diritto di voto elettorale, con la maggioranza della metà più uno di essi.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni.

Sia il Presidente, che può essere eletto unicamente tra i Soci Fondatori, sia i consiglieri eletti, sono sempre rieleggibili, anche per più volte consecutive,

Il Presidente del Consiglio direttivo può invitare alle riunioni del Consiglio direttivo, di volta in volta ed anche più volte consecutivamente, uno o più membri tra i soci, ovvero i non soci, senza diritto di voto in sede di delibera.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente su iniziativa di lui medesimo o su richiesta scritta e motivata di almeno due componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito se sono presenti la metà più uno dei suoi componenti e le delibere vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio ha le funzioni di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nell'ambito delle linee generali fissate dall'Assemblea con esclusione tassativa di quelle funzioni che lo statuto o la legge riservano all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno, con votazione segreta:

- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;

può decidere di unificare le cariche di Segretario e di Tesoriere.

tutti i poteri di amministrazione e di legale rappresentanza dell'associazione spettano al presidente del Consiglio Direttivo.

Sono funzioni specifiche del Consiglio direttivo:

- a) l'elezione delle cariche di cui al comma precedente;
- b) l'ammissione di nuovi soci e la pronuncia di decadenza dei soci morosi. Le domande di accoglimento o di rifiuto da parte di nuovi soci vengono deliberate con la maggioranza di due terzi dei componenti il Consiglio stesso;
- c) la formulazione del parere sul conferimento della qualifica di "socio onorario";
- d) la predisposizione ed approvazione, in prima istanza del bilancio di esercizio;
- e) la formulazione di proposte di programmi - anche pluriennali - di attività scientifiche;
- f) la deliberazione di convocazione dell'Assemblea generale e del congresso nazionale;
- g) l'adesione a iniziative di altri enti o associazioni e a rapporti federativi
- h) l'esecuzione di provvedimenti eventualmente proposti dal Collegio dei revisori dei conti;
- i) il deferimento al Collegio dei probiviri dei soci perseguibili per atti o per comportamenti non compatibili al buon nome, col decoro e con gli interessi dell'associazione, e la decisione sull'esecuzione dei provvedimenti proposti dal Collegio medesimo;
- j) l'assunzione di ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario alla normale gestione ed al buon andamento dell'associazione, ferme restando le competenze specifiche dell'Assemblea generale.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, escludendo dal quorum gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

Art. 13 - Cariche consiliari

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e firma in nome e per conto di essa. Promuove, indirizza e sorveglia l'attività sociale. Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo, formula e sottoscrive gli ordini del giorno e gli avvisi di convocazione dell'Assemblea generale e del

Consiglio direttivo. Firma i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio, nonché tutti gli atti, contratti e documenti in genere che costituiscono impegni della società verso terzi.

In sua assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente; in caso di assenza o di impedimento anche del vicepresidente la carica è assunta dal Consigliere più anziano di nomina (a parità di nomina, dal più anziano di età) che per la circostanza assume la qualifica di consigliere anziano.

Il Presidente può delegare il vicepresidente o altra persona, socia o non socia dell'Associazione medesima, per adempimenti specifici o per determinate categorie di atti, anche in via permanente.

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale sottoscrivendoli col Presidente e conserva i libri sociali.

Il Tesoriere tiene l'inventario delle attività e passività patrimoniali, tiene la contabilità e compila i progetti dei rendiconti annuali e consuntivi; ha in custodia i fondi sociali dei quali è responsabile, effettua i pagamenti, esige ed incassa le quote sociali, rilasciando quietanza dei versamenti dei soci e dei terzi.

Per ogni eventuale difficoltà, il Segretario ed il Tesoriere informano tempestivamente il Presidente.

Art. 14 - Collegio dei revisori dei conti

L'Assemblea Generale può nominare il Collegio dei revisori dei conti.

Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti annualmente dall'Assemblea generale anche tra i non soci. Tali membri sono rieleggibili.

Il Collegio elegge nel proprio seno un presidente, che ne dirige i lavori, provvede alla convocazione (anche su richiesta motivata di due componenti effettivi o del Presidente dell'Associazione), redige il libro dei verbali del collegio stesso, può incaricare un singolo componente del Collegio per determinati atti istruttori o di accertamento.

Il Collegio è convocato nel modo e nei termini previsti per l'Assemblea generale (ma in casi di improrogabile urgenza anche per le vie brevi) e decide validamente con la presenza di tre membri. I verbali vanno sottoscritti dai tre membri.

I membri del Collegio dei revisori dei conti possono anche assistere alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo e devono partecipare alle riunioni di quest'ultimo quando sia espressamente richiesto dal Presidente dell'Associazione.

Funzioni specifiche del Consiglio dei revisori sono:

- a) vigilare, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa dell'Associazione;
- b) esaminare il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo (bilancio) e riferirne collegialmente per iscritto all'Assemblea;
- c) verificare, almeno due volte all'anno, la cassa sociale e la regolare esistenza e tenuta dei libri e documentazioni d'inventario e contabili, con riferimento a tutto ciò che attiene alla tutela del patrimonio sociale;
- d) formulare proposte o richieste al Presidente in merito ai provvedimenti che ritiene necessari od opportuni per il migliore andamento economico e finanziario dell'Associazione;
- e) formulare pareri, che nel campo di propria competenza, gli siano richiesti dall'Assemblea generale, dal Consiglio direttivo, dal Presidente o dal Tesoriere.

Art. 15 - Collegio dei probiviri

L'Assemblea Generale può nominare il collegio dei probiviri.

Il Collegio dei probiviri è composto di tre componenti effettivi e due supplenti, eletti ogni cinque anni dall'Assemblea generale tra i soci aventi diritto di voto. Tali membri sono rieleggibili e nomineranno tra loro il presidente del collegio ed un segretario. Al Collegio sono sottoposte le eventuali controversie sociali tra gli associati, tra gli as-

sociati e l'Associazione o i suoi organi, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

Il presidente del Collegio dei probiviri:

- a) convoca il collegio, anche su richiesta del presidente dell'Associazione, nei modi e nei termini previsti per il collegio dei revisori dei conti;
- b) tiene i rapporti, in nome e per conto del collegio, col Presidente dell'Associazione;
- c) riceve le istanze di procedimento e provvede alla loro istruttoria ed agli adempimenti inerenti, potendo peraltro delegare, per determinati atti, un componente del collegio.

Il segretario del Collegio dei probiviri:

- a) redige e conserva il libro dei verbali del collegio, che viene sottoscritto da tutti i componenti presenti, conserva gli atti di pertinenza del collegio, che potrà esibire solo con autorizzazione scritta del presidente del collegio stesso.

Funzioni del collegio dei probiviri sono:

- 1) decidere sulla espulsione degli associati per gravi ragioni;
- 2) cercare di risolvere le divergenze che insorgono fra i soci e fra taluno di questi e l'Associazione, adoperandosi per una amichevole composizione della vertenza e riferirne al Consiglio Direttivo.

Tutti i componenti del collegio sono tenuti al massimo riserbo sui loro atti e lavori.

Il collegio decide a maggioranza e giudica ex bono et aequo.

Le decisioni finali hanno la forma di proposta al Consiglio Direttivo; tale proposta, motivata, dettagliata ed eventualmente documentata, è trasmessa dal presidente del collegio al presidente dell'Associazione.

Art. 16 - Decadenza delle cariche sociali

Il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti e quello dei probiviri decadono per il venire meno, per qualunque causa, della maggioranza dei rispettivi componenti. Il Consiglio direttivo decade anche per mozione di sfiducia da parte della metà più uno dei soci ordinari e sostenitori. Il Presidente della Associazione decade per dimissioni scritte, accettate dal Consiglio direttivo o per mozione di sfiducia da parte dell'unanimità del Consiglio dei Soci fondatori.

Decadono dalle rispettive cariche i consiglieri o i membri dei collegi i quali si siano astenuti senza giustificato motivo scritto, per almeno tre volte consecutive, dal partecipare alle sedute dell'organo sociale di appartenenza.

In tale caso il loro posto è preso ordinatamente dai soci che seguono, per il numero di voti riportati, dopo l'ultimo degli eletti.

Art. 17 - Scioglimento

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria nomina un liquidatore scelto tra i soci oppure tra persone estranee all'Associazione.

Tale liquidatore, cui potrà essere affiancata qualsiasi altra persona di competenza notoria anche non socia, avrà tutti i poteri per realizzare l'attivo e regolare il passivo dell'Associazione.

Al termine della liquidazione il patrimonio netto dell'Associazione dovrà essere devoluto ad uno o più enti che perseguono uno scopo e sono animati da uno spirito analogo a quello dell'Associazione disciolta.

Art. 18 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. da beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, comprese elargizioni, donazioni e contributi effettuati da parte di enti pubblici, privati e persone fisiche;
- b. dalle somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano diversamente destinate;

c. dagli avanzi netti delle gestioni sociali.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Firmato: Arturo Cuomo - Cuomo Gaia Francesca - Massimiliano Cuomo - Francesca Bifulco - Cira Antonietta Forte - Marco Cascella - Lazzaro Luca Serra - Giovanni Forte - Luigi Castaldo (notaio) sigillo